



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1118

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico 2019/2020 e seguenti).

Il giorno **29 Luglio 2019** ad ore **12:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Giunta provinciale, fin dall'anno scolastico 2012/2013, ha stabilito di avvalersi di uno strumento di semplificazione noto come "Domanda unica", consistente in un modulo domanda mediante il quale si possono presentare unitariamente e contemporaneamente le domande per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia, dell'assegno regionale al nucleo familiare e del contributo per le famiglie numerose, senza dover ripetere di dichiarare determinate informazioni comuni a tutte le domande. Il processo di semplificazione è stato accompagnato dall'introduzione di una particolare tecnologia (la "firma grafo metrica") che ha consentito la dematerializzazione delle domande, mediante l'apposizione della firma del richiedente con uno stilo elettronico su una tavoletta grafica.

Tenuto conto del fatto che, in relazione all'introduzione dell'assegno unico provinciale (art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20), la Domanda unica non contiene più dal 2018 le domande per l'assegno regionale al nucleo familiare previsto dall'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e per il contributo famiglie numerose di cui al comma 5 dell'articolo 6 e l'articolo 7 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, ma che comunque si ritiene opportuno proseguire con tale modello di semplificazione per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti, si rende necessario approvare un insieme di disposizioni comuni per la raccolta delle domande relativamente ai benefici sotto riportati:

- agevolazioni tariffarie per il trasporto alunni;
- agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa degli alunni delle scuole dell'infanzia;
- agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa scolastica;
- agevolazioni previste per i servizi alla prima infanzia.

In particolare, si propone di confermare le Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica in vigore per l'anno scolastico 2018/2019 (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1203 di data 13.07.2018), secondo il testo dell'allegato, che riguardano:

- le modalità di presentazione della Domanda unica, indicando nella cosiddetta "firma grafo-metrica" lo strumento ordinario di raccolta delle domande;
- l'individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare (franchigie, percentuali di conversione del patrimonio in reddito, percentuali di ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare);
- la fissazione di termini per l'effettuazione di correzioni di errori o di omissioni di dati dichiarati nella Domanda unica e nelle dichiarazioni sostitutive ICEF ad essa connesse, nonché di criteri per il riconoscimento o il recupero di eventuali conguagli monetari, rispettivamente a credito o a debito del richiedente i benefici.

Infine, in considerazione del fatto che l'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa, quando con la Domanda unica si potevano richiedere anche l'assegno regionale nucleo familiare e il contributo familiare, svolgeva un'attività di supporto a favore dei richiedenti e degli operatori dei soggetti competenti alla sua compilazione e raccolta, soprattutto per gli aspetti relativi al calcolo dell'indicatore della condizione economica (ICEF), si propone di inserire nelle Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica, la previsione di mantenere in capo all'Agenzia tale funzione, specificando che gli operatori dell'Agenzia incaricati al trattamento da parte del Dirigente della stessa sono autorizzati ad accedere ai dati personali della Domanda unica e che il dirigente dell'Agenzia approva il modulo della domanda unica e la relativa informativa sul trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

### d e l i b e r a

di approvare, per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti, le "Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica", quali risultano dal testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, per il conseguimento dei seguenti benefici :

- agevolazioni tariffarie per il trasporto alunni relativo anno scolastico;
- agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa degli alunni delle scuole dell'infanzia;
- agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa scolastica;
- agevolazioni previste per i servizi alla prima infanzia.

Adunanza chiusa ad ore 12:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Disposizioni

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## **Disposizioni**

### **DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DOMANDA UNICA**

#### **1. Ambito di applicazione**

Queste disposizioni dettano la disciplina per l'attuazione della "Domanda unica", ovvero del modulo che deve essere utilizzato per il conseguimento di uno o più dei seguenti benefici (tariffe agevolate):

- agevolazioni tariffarie per il trasporto alunni;
- agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa degli alunni delle scuole dell'infanzia;
- agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa scolastica;
- agevolazioni previste per i servizi alla prima infanzia.

Al fine della semplificazione amministrativa, il modulo informatico della "Domanda unica" può essere utilizzato anche per il calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare ICEF, necessario per l'accesso ad altri benefici che sono erogati anche da Enti e soggetti diversi da quelli che erogano le agevolazioni sopra indicate.

Per quanto non previsto da queste disposizioni si applicano le norme di settore.

Il modulo della domanda unica e l'informativa in materia di protezione dei dati personali sono approvati con determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza la previdenza integrativa. Al fine di fornire assistenza in materia di valutazione della condizione economica ai soggetti interessati (richiedente e operatori dei soggetti autorizzati alla raccolta), gli operatori dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, incaricati al trattamento dal Dirigente della stessa, possono accedere ai dati personali della Domanda unica.

#### **2. Presentazione e sottoscrizione della Domanda unica**

Considerato che i benefici indicati al punto 1 sono finalizzati prevalentemente ai figli minori e loro equiparati (minori affidati) che compongono il nucleo familiare da valutare ("beneficiari"), la Domanda unica è presentata dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale che convive anagraficamente e di fatto con il minore o dall'affidatario convivente con l'affidato ("richiedente").

Per la presentazione della Domanda unica il richiedente può avvalersi degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia (art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1992) e dei soggetti accreditati alla raccolta e trasmissione in via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF e delle domande per interventi agevolativi.

La Domanda unica può essere sottoscritta da un soggetto diverso dal richiedente solo nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 o nei casi di conferimento di procura generale o speciale.

Per consentire il massimo grado di dematerializzazione dei documenti, la sottoscrizione della Domanda unica è effettuata mediante lo strumento della "firma grafometrica" (firma elettronica avanzata, apposta dal richiedente con uno stilo elettronico su tavoletta grafica, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del servizio e salvo che la stessa non sia già stata rilasciata).

La sottoscrizione della Domanda unica con modalità tradizionali (su carta) è ammessa solo nei seguenti casi:

- impedimento alla sottoscrizione da parte del richiedente (incapacità o impossibilità di firmare, ai sensi dell'art. 4 del DPR 445/00);
- indisponibilità o significative criticità nell'erogazione del servizio di firma grafometrica, da segnalare tempestivamente a cura dell'operatore/sportello al soggetto erogatore del servizio di firma grafometrica.

Copia cartacea della Domanda unica è consegnata all'interessato solo su espressa richiesta di quest'ultimo.

### 3. Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare

La valutazione della condizione economica familiare è effettuata mediante l'applicazione della disciplina per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi prevista dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in vigore al momento della presentazione della domanda, e sulla base dei seguenti elementi variabili.

Parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza, se valutata in quanto di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), <b>FAR</b>	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare <b>FPI</b>	Euro 20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare <b>FPM</b>	Euro 20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza <b>LS1</b>	Euro 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza <b>LS2</b>	Euro 60.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL1</b>	5%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL2</b>	20%
Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL3</b>	60%
Reddito di riferimento <b>RIF</b>	50.500,00

Il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono ponderati secondo il grado di parentela del richiedente in base alle seguenti percentuali:

- al 100%, il reddito/patrimonio del richiedente, del coniuge o convivente "more uxorio" del richiedente, dell'altro genitore del figlio più giovane del richiedente;
- al 50%, il reddito/patrimonio dei figli e dei soggetti equiparati ai figli minori nonché degli altri soggetti indicati nel nucleo familiare da valutare.

### 4. Termini per la correzione della Domanda unica e delle Dichiarazioni ICEF collegate ed effetti delle correzioni sugli importi dei benefici

Il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni contenute nella Domanda unica o nelle dichiarazioni ICEF ad essa connesse. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, comma 4 e 24, comma 10, della Disciplina ICEF in

relazione alla possibilità di regolarizzare le dichiarazioni ICEF solo finché le stesse sono utilizzabili e purché non siano sottoposte a controllo.

L'eventuale maggiore importo o la minor tariffa spettanti sono riconosciuti solo se la rettifica è effettuata entro il 30 giugno dell'anno scolastico successivo a quello cui la Domanda unica si riferisce e nel rispetto dei seguenti limiti di importo:

- agevolazioni tariffarie per il trasporto alunni e per il servizio di mensa degli alunni delle scuole dell'infanzia non è riconosciuta alcuna minore tariffa e quindi non si procede a rimborsi di somme al richiedente;
- agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa scolastica e i servizi alla prima infanzia, la minore tariffa è riconosciuta secondo quanto previsto dagli enti erogatori.

Fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione e i casi di rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità previsti dalle norme di contabilità, l'eventuale minor beneficio o la maggior tariffa sono recuperati, con le seguenti modalità e limiti di importo:

- agevolazioni tariffarie per il trasporto alunni, la maggior tariffa è recuperata se di importo superiore ad euro 5,00;
- agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa degli alunni delle scuole dell'infanzia e per il servizio di mensa scolastica e per i servizi alla prima infanzia, la maggior tariffa è recuperata secondo quanto previsto dagli enti erogatori.